

**CITTÀ DI BRA**  
**Ripartizione Finanze**

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

(ARTT. 52 E 59 D. LGS. 15.12.97, N. 446)

**Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e s.m.i., nel D.Lgs. 77/95 e s.m.i. ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

**Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare.**

1. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

**Art. 3 - Individuazione delle entrate.**

1. Risultano disciplinate, in via generale, dal presente regolamento le entrate patrimoniali e tributarie di seguito specificate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate non tributarie sono costituite da:
  - a) rendite patrimoniali ed assimilate e relativi accessori;
  - b) proventi dei pubblici servizi;
  - c) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
  - d) canoni per concessioni precarie e di uso;
  - e) canone per l'occupazione del suolo pubblico, in alternativa alla TOSAP;
  - f) canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, in alternativa all'imposta sulla pubblicità;
  - g) canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in alternativa alla T.S.R.;
  - h) canoni per la raccolta e depurazione delle acque;
  - i) qualsiasi somma spettante al Comune per disposizione di legge, regolamento o a titolo di liberalità.
3. Le entrate di carattere tributario, sono costituite da:
  - a) imposta comunale sugli immobili;
  - b) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - c) tassa per l'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico;

- d) imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- e) eventuali imposte e tasse di nuova istituzione.

4. L'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, per la concessione di aree pubbliche e per la raccolta dei rifiuti, comporterà la sostituzione dei relativi tributi.

#### **Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate.**

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, non oltre il limite di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, salvo diversa disposizione legislativa, esprimono efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate, debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla loro esecutività, unitamente alla delibera di approvazione, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

#### **Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi.**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e delle altre entrate e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
2. Alla Giunta Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalle legge.
3. In ogni caso, prima di adottare delibere di aumento delle tariffe, la Giunta dovrà accertare che tutti gli organi dell'Amministrazione aventi responsabilità programmatiche, gestionali e di spesa, abbiano perseguito gli obiettivi di efficienza dei servizi e di contenimento delle relative spese.
4. La delibera di approvazione delle entrate tributarie, salvo diversa disposizione legislativa, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

#### **Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.**

1. Le ipotesi di agevolazione, riduzione od esenzione vengono previste dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei regolamenti inerenti le singole entrate, fatte comunque salve le fattispecie già previste dalla legge.

#### **Art. 7 - Gestione delle entrate.**

1. La gestione delle entrate è, di norma, effettuata direttamente dal Comune, fatta eccezione per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e per le attività di riscossione di cui al successivo art. 12.
2. La responsabilità delle entrate compete ai singoli dirigenti o funzionari, in rapporto al servizio cui si ricollegano, come individuati nel P.E.G. Per determinate entrate la Giunta Comunale può individuare la responsabilità in capo ad uno specifico funzionario.
3. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonchè l'attività di liquidazione, accertamento, sanzionatoria ed i rimborsi.
4. Per le entrate, fatte salve quelle la cui riscossione è affidata a terzi in base all'art. 12, per le quali lo specifico regolamento prevede la riscossione coattiva con la procedura prevista dalla legge, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione delle liste di carico, competono al responsabile dell'entrata stessa.
5. Prima della compilazione della lista di carico il responsabile dovrà controllare la correttezza della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

#### **Art. 8 - Attività di verifica e controllo.**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle norme di cui agli art. 7 e 13.
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare il più possibile le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, ravvisando ipotesi di inadempienza, ed al di fuori dei casi già stabiliti dalla legge, può invitare il debitore a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le verifiche di carattere generale ed i controlli su specifici settori di contribuenti o fruitori di servizi, possono essere effettuati sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, nella quale si dà atto che le risorse assegnate al responsabile risultano essere congrue rispetto alle attività da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

#### **Art. 9 - Poteri ispettivi.**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. precedente, l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento generale di tutte le attività di gestione delle entrate, di informazione ed aggiornamento dei singoli responsabili e di controllo sulle diverse gestioni, spettano al Dirigente della Ripartizione Finanziaria.

#### **Art. 10 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al fine dell'esatta individuazione del debito, dell'ufficio competente a fornire chiarimenti e dell'ulteriore termine concesso per il pagamento, nonché della sanzione applicata. L'avviso deve essere sottoscritto dal responsabile della gestione dell'entrata.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio, dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalla vigente disciplina tributaria.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, può essere effettuata tramite notificazione diretta a mezzo di messo comunale o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica sono poste a carico dei soggetti inadempienti.

#### **Art. 11 - Sanzioni.**

1. La sanzione per il mancato pagamento nel termine stabilito, di importi relativi a canoni o diritti non aventi natura tributaria, è stabilita nella misura del 30 per cento della somma dovuta, oltre agli interessi nella misura fissata dalla legge per le entrate tributarie. La sanzione è ridotta ad un quarto se il pagamento avviene entro 30 giorni dal termine stabilito.
2. La sanzione prevista al comma precedente non viene applicata, per infrazioni del contribuente conseguenti ad errori imputabili al Comune, commessi in una qualsiasi delle fasi del procedimento di determinazione o riscossione dell'entrata.

#### **Art. 12 - Attività di riscossione.**

1. L'attività di riscossione sia spontanea che coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere affidata in concessione a terzi, scelti con motivata deliberazione della Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, di norma, con l'utilizzo della procedura prevista dal D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88.

3. I regolamenti delle singole entrate possono anche prevedere che la riscossione avvenga nelle forme previste dal R.D. 639/1910. Tale scelta dovrà, comunque, essere supportata da valide motivazioni.

4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

#### **Art. 13 - Modalità di pagamento.**

1. In via generale e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante la singola entrata, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale, senza necessità di contemporanea emissione della reversale d'incasso;
- b) versamento sui conti correnti intestati alle specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
- c) versamento al Concessionario della Riscossione, ove previsto dalla legge o apposita convenzione;
- d) disposizioni, giroconti, bonifici, assegni circolari, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi a favore della Tesoreria Comunale;
- e) mediante carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La relativa convenzione, deve essere previamente approvata dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera d) del comma precedente, i pagamenti si considerano effettuati nei termini stabiliti se il relativo ordine sia stato impartito dal debitore, entro il giorno di scadenza, con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per quanto attiene ai pagamenti volontari delle entrate tributarie si osservano, di norma, le scadenze previste dalla legge o dai regolamenti. Per validi motivi d'ordine tecnico o giuridico (quali ad esempio l'invio dei bollettini pre-compilati o la facoltà di approvare le tariffe oltre il termine previsto per il pagamento), potranno, però, essere prorogate o comunque variate con provvedimento della Giunta Comunale.

#### **Art. 14 - Formazione dei ruoli.**

1. I ruoli o le liste di carico, predisposti nelle forme previste dall'art. 7 del presente regolamento, sono vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

#### **Art. 15 - Attività contenziosa e strumenti deflattivi.**

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, il Dirigente Finanziario od in alternativa il Responsabile dell'entrata rappresentano il Comune.

2. Il Rappresentante può procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, del D.Lgs. 546/92;

3. Deve essere richiesto preventivo parere alla Giunta Comunale, in ordine all'opportunità della transazione, qualora il valore della stessa sia di importo superiore ad € 10.000,00;

4. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa delle proprie ragioni negli altri gradi di giudizio ed eventualmente anche per cause di rilevante importanza sia giuridica che economica per il giudizio di primo grado, l'Ente può affidare l'incarico ad un professionista di provata serietà ed esperienza od anche stipulare convenzioni con professionisti.

5. Per le entrate di carattere tributario, sono, altresì, applicabili le norme in materia di accertamento con adesione, previste dal D.Lgs. 19.06.1997 n. 218. In tal caso si applicano le sanzioni ridotte ad un quarto del minimo, ad eccezione di quelle accertate in sede di liquidazione delle dichiarazioni o comunicazioni, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio.

#### **Art. 16 - Autotutela.**

1. Il funzionario che ha emesso l'atto di accertamento, di liquidazione o pagamento, può, nei termini stabiliti per

l'impugnazione dell'atto, procedere alla sua revoca, annullamento o modifica, qualora ravvisi seri motivi sia di legittimità, che tecnici, che economici, che giustifichino la non prosecuzione dell'azione intrapresa.

2. Qualora l'atto sia divenuto esecutivo, potrà essere annullato solo in caso di palese illegittimità o di assoluta carenza del potere impositivo o per fatti verificatisi successivamente alla data della sua esecutività.

3. Il provvedimento di annullamento o revoca, debitamente motivato e sottoscritto, deve essere scritto a margine dell'atto stesso.

4. Non rientra nel principio di autotutela la valutazione delle probabilità di soccombenza, del valore della lite, del costo della difesa e dei carichi di lavoro.

5. Il funzionario non può, comunque, essere ritenuto responsabile della eventuale soccombenza, fino a dimostrazione di dolo o colpa grave nell'adozione dell'atto sottoposto ad impugnazione.

#### **Art. 17 - Esonero dalle procedure ed importi minimi.**

1. Per tutte le entrate non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore, qualora la somma dovuta per ogni distinto pagamento, comprensiva di interessi, sanzioni, spese ed accessori, sia inferiore ad € 12,00.

2. In tal caso, il responsabile provvede con specifica dichiarazione in calce agli atti.

3. Non sono dovuti versamenti e non si procede al rimborso qualora la somma complessivamente dovuta sia inferiore ad € 12,00. (Legge 289/02 e Legge Finanziaria 2007, c. 168)

#### **Art. 18 – Interessi.**

1. Gli interessi sia a debito che a credito del Comune sono stabiliti in misura pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno. ( art. 1, comma 165, legge finanziaria 2007).

#### **Art. 19 – Arrotondamenti.**

1. I pagamenti di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali devono essere effettuati con arrotondamento all' EURO, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore a detto importo.

#### **Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'1.1.2009, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 14°, della legge 488/99 (finanziaria 2000) e dalla legge Finanziaria 2007.